



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 08.03.2023, che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, nel rispetto del termine di cui al co. 3 della citata disposizione, la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. R.G. 1972/2022, con  
contestuale motivazione

**TRA**

,....., ....., rappresentata e difesa come in atti dagli  
avv.ti Maurizio Riommi, Daniele Verduchi e Andrea Pesenti

*ricorrente*

**E**

**M.I.M., Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del ministro in carica p.t., rappresentato e difeso come in atti ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dai funzionari amministrativi, dott.sse Giuseppina Tabone e Marilù Albanese

*resisten*

*te*OGGETTO: *differenze retributive – servizio pre-ruolo*

CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa

**Svolgimento del processo ed elementi in fatto**

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 24.11.2022, ....., docente assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2005, agiva in giudizio nei confronti del MIUR, innanzi all'intestato Tribunale in funzione di



Giudice del lavoro, affinché fosse accertato il suo diritto ad ottenere dall'Amministrazione convenuta, l'integrazione della ricostruzione di carriera, già in parte operata dalla scuola di titolarità con provvedimento n. 38 del 23.01.2007 al superamento del periodo di prova, in applicazione dell'art. 485 d. lgs. n. 297/1994, con l'emissione di un nuovo provvedimento che tenesse conto di quanto previsto dall'art. 4, co. 3 D.P.R. n. 399/1988, opportunamente richiamato dall'art. 66, co. 6 CCNL 1995 Comparto Scuola.

Con memoria depositata in data 22.02.2023, si costituiva in giudizio il MIUR, affermando la fondatezza nel merito delle richieste avanzate *ex adverso*, ma osservando che la diffida del 01.06.2021 (doc. 3 fasc. ricorrente) non sarebbe pertinente alladomanda svolta in via giudiziale.

La causa veniva trattata con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e nel termine di cui al co. 3 della citata disposizione, il Giudice, all'esito della prima udienza, definiva il giudizio con motivazione contestuale.

Il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

### **Motivi della decisione**

Il docente ricorrente sottoscriveva con il MIUR plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie a far data dall'a.s. 1996/97 fino all'a.s. 2004/2005 per un totale di 7 anni di servizio e, in data 01.09.2005, veniva assunto a tempo indeterminato per l'insegnamento nella scuola secondaria di II livello (doc. 1-2 fasc. ricorrente). Con decreto prot. n. 38 del 23.01.2007 il Dirigente Scolastico dell'Istituto .....provvedeva alla ricostruzione della carriera dell'odierna istante, al fine di valutare il servizio prestato dalla medesima come insegnante non di ruolo con contratti di lavoro a tempo determinato al momento del suo passaggio di ruolo alla



scuola secondaria di II livello (.....): alla ricorrente veniva riconosciuta un'anzianità di servizio pre-ruolo di anni 7, computati, ai fini giuridici ed economici, in anni 6 e, ai soli fini economici, in anni 1, con collocamento, alla data del 01.09.2006, nella 2° posizione stipendiale (doc. 2 fasc. ricorrente). Al compimento del 16° anno di anzianità di servizio, il Ministero non riconosceva l'intera anzianità di servizio nella parte residuale di anni 1 di cui al decreto di ricostruzione carriera n. 38 del 23.01.2007.

Ciò risulta *per tabulas* dalle buste paga dei mesi di luglio 2015 e giugno 2016 (docc. 8 e 9 fasc. ricorrente), dalle quali si evince che il gradone stipendiale da anni 15 a 20 è stato correttamente riconosciuto alla data del 01.09.2015 e che quello ulteriore da anni 21 a 27 verrà riconosciuto solo alla data del 01.09.2021. Orbene, dalla busta paga del mese di aprile 2021 (doc. 10) risulta ancora che il passaggio al gradone stipendiale da anni 21 a 27 avverrà a decorrere dal 01.09.2021, senza alcun accredito dell'anzianità di servizio c.d. temporizzata di anni 1.

Di contro, il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto l'ulteriore periodo di anzianità di servizio di anni 1 è già scattato in data 01.09.2016 con il compimento del 16° anno di servizio e, pertanto, a tale data il Ministero datore di lavoro avrebbe dovuto riconoscere automaticamente la predetta maggiore anzianità (come riportato nel decreto di ricostruzione della carriera) con la conseguenza che alla medesima data del 01.09.2016 la parte ricorrente avrebbe avuto una anzianità complessiva di servizio di anni 17 (anni 16 + recupero di anni 1) ed avrebbe maturato il diritto al passaggio alla superiore fascia stipendiale da anni 21 a 27 già alla data del 01.09.2020 con il compimento di 21 anni di servizio.

Nonostante la formale diffida (doc. 7 fasc. ricorrente), l'Amministrazione scolastica non ha mai considerato per intero, ai fini dell'anzianità di servizio e del corretto inserimento nel gradone



stipendiale il periodo di cui al decreto di ricostruzione di carriera, motivo per cui la ricorrente promuoveva la presente azione.

Costituendosi in giudizio, il MIUR confermava la correttezza della pretesa avanzata dalla docente ricorrente (*“Le censure mosse, con il gravame che ci occupa, appaiono fondate...”* – pag. 1 della memoria di costituzione), pertanto, pacificamente, il ricorrente avrà diritto al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera e del corretto inserimento nel gradone stipendiale, del servizio prestato quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato pari a complessivi anni 7, con la conseguente collocazione nel gradone stipendiale da anni 21 a 27 già a decorrere dalla data del 01.09.2020, con le differenze retributive fra quanto ricevuto e quanto spettante in ragione dell’inquadramento nella corretta fascia stipendiale per complessivi € 3.353,20 maturati al 31.08.21 (somma in sostanzanon contestata dal Miur).

Ancora: secondo la tesi portata avanti dall’Amministrazione resistente la diffida del 01.06.2021 (doc. 3 fasc. ricorrente) non costituirebbe idoneo atto interruttivo della prescrizione quinquennale, in quanto avrebbe ad oggetto la nota questionerelativa all’integrale considerazione ai fini giuridici ed economicidei periodi pre-ruolo. In realtà, dal semplice tenore letterale delladiffida prodotta sub doc. 3 del ricorso, è evidente che il Pellegrinolamentava il mancato riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo sulla scorta del noto filone contenzioso; la domanda proposta in questa sede rappresenta un *quid minus* di quella oggetto delladiffida, ne consegue che la diffida prodotta è del tutto idonea a interrompere la prescrizione.

Stante la corretta condotta processuale del MIUR che ha avallato la tesi di parte ricorrente sin alla prima difesa in giudizio e le conseguenti difese agevolate dell’istante, le spese di lite, pur



seguendo la soccombenza, si liquidano come in dispositivo nelrispetto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera e del corretto inserimento nel gradone stipendiale, del servizio prestato quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato pari a complessivi anni 7, con la conseguente collocazione nel gradone stipendiale da anni 21 a 27 già a decorrere dalla data del 01.09.2020;
- condanna il MIUR ad operare la ricostruzione della carriera del ricorrente secondo quanto previsto al precedente punto, a collocarlo nella fascia stipendiale spettante in virtù di talericonoscimento e a corrispondergli le differenze retributive fra quanto ricevuto e quanto spettante in ragione dell'inquadramento nella corretta fascia stipendiale pari a €3.353,20 maturati al 31.08.21, oltre interessi legali come per legge, considerando come atto interruttivo della prescrizione la diffida del 01.06.2021;
- condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge

Così deciso in Bergamo, il 14.03.2023

Il Giudice del Lavoro  
Dott. Raffaele Lapenta

Firmato Da: LAPENTA RAFFAELE Emesso Da: CAD DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLOATE Serial#: 2b0c3f5fa67e1551  
Firmato Da: INZUCCHI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CAD DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 79446369d4270df0c4fd2af60abb29c

